



PROTEZIONE CIVILE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Protocollo d'Intesa
tra
la Segreteria di Stato per il Territorio, Ambiente e Protezione Civile
della Repubblica di San Marino
e
la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana
- Dipartimento della Protezione Civile

**sulla cooperazione nel campo della protezione civile, sull'assistenza e sulla
cooperazione in situazioni d'emergenza**

La Segreteria di Stato per il Territorio, Ambiente e Protezione Civile della Repubblica di San Marino e la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana - Dipartimento della Protezione Civile, di seguito denominate "le Parti";

Con l'intento di rafforzare le relazioni tra i due Paesi;


Considerato che la cooperazione nel campo della protezione civile contribuisce a tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi;

Tenuto conto che per il perseguimento dei predetti obiettivi la cooperazione tra Stati in materia di protezione civile deve essere finalizzata al rafforzamento dei sistemi nazionali e delle loro capacità gestionali;

Viste le disposizioni di legge in materia nei rispettivi ordinamenti nazionali, nonché gli obblighi scaturenti da accordi bilaterali sottoscritti dai singoli Stati di appartenenza, vincolanti per le Parti;

Tenendo in considerazione le disposizioni e gli strumenti legali bilaterali e internazionali vincolanti per le Parti;

Hanno concordato quanto segue:



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Articolo 1

Obiettivo della cooperazione

(1) Il presente Protocollo d'Intesa mira a facilitare una cooperazione tra le Parti nei campi della previsione, prevenzione, mitigazione e contrasto ai disastri naturali o antropici, che si producono sul territorio di una delle stesse.


(2) La cooperazione specificata nel presente Protocollo sarà implementata dalle Parti nel rispetto della legislazione nazionale, gli obblighi internazionali e, per quanto riguarda la parte italiana, dagli obblighi derivanti dalla partecipazione all'Unione Europea.

Articolo 2

Attività oggetto della cooperazione

La cooperazione include le seguenti attività:

1. Scambio di informazioni tecnico-scientifiche e sviluppo di progetti comuni;
2. Scambio di esperti;
3. Sviluppo di strategie e metodi finalizzati alla riduzione di rischi comuni;
4. Organizzazione di corsi di formazione, seminari e workshop di argomenti convenuti, da tenersi in Italia ed a San Marino;
5. Definizione di procedure per l'assistenza in caso di disastri naturali o antropici, che dovessero verificarsi sul territorio di una delle Parti;
6. Supporto da ciascuna delle Parti nel favorire la partecipazione di osservatori dell'altra Parte ad esercitazioni in ambito di protezione civile;
7. Il Dipartimento della Protezione Civile italiana può fornire conoscenze e competenze anche avvalendosi dei Centri di Competenza del Servizio Nazionale di protezione civile;
8. Altri settori di cooperazione concordati tra le Parti, anche con l'eventuale coinvolgimento da parte del Dipartimento della protezione civile delle Regioni limitrofe allo Stato della Repubblica di San Marino.



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Articolo 3

Coordinamento

(1) L'attuazione del presente Protocollo è coordinata da un Comitato di lavoro congiunto appositamente costituito, che pianifica e coordina le attività conformemente a quanto in esso stabilito.

(2) Le Parti provvedono alla reciproca notifica della composizione del Comitato di lavoro congiunto (nome, cognome, ente, numeri di telefono e di fax e indirizzi e-mail).

(3) Le Parti provvedono alla reciproca notifica di eventuali cambiamenti relativi alla composizione del Comitato di lavoro congiunto.

(4) Il Comitato di lavoro congiunto si incontra, quando ritenuto necessario, per valutare lo stato di attuazione della cooperazione ed i risultati delle attività sviluppate nell'ambito del presente Protocollo, oltre che per accordarsi sulle priorità delle future attività.

Articolo 4

Costi


(1) I costi relativi all'applicazione del presente Protocollo verranno definiti di volta in volta e sostenuti dalle Parti in comune accordo, nell'ambito delle dotazioni finanziarie di ciascuna, mediante apposite convenzioni attuative stipulate tra le stesse o da soggetti da esse individuati.

Articolo 5

Ampliamenti, modifiche ed implementazione

(1) Di comune accordo tra le Parti, integrazioni e modifiche possono essere apportate al presente Protocollo in forma di protocolli aggiuntivi che ne costituiranno parte integrante e sostanziale e produrranno i loro effetti in conformità alle procedure previste all'Articolo 6 del presente atto.

(2) Il presente Protocollo può essere implementato tramite protocolli tecnici che saranno firmati di volta in volta per definire specifici programmi e progetti. Tali protocolli saranno immediatamente esecutivi dalla data della firma.



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Articolo 6 **Disposizioni finali**

(1) Il presente Protocollo entra in vigore all'atto della firma da parte di ciascuna delle Parti, per una durata di tre anni.

(2) Ciascuna Parte può recedere mediante notifica scritta di revoca all'altra Parte. In tal caso, il presente Protocollo cesserà i suoi effetti tre mesi dopo la data di ricezione di tale notifica.

(3) In caso di mancata notifica scritta di recesso, il presente Protocollo si intende automaticamente rinnovato per la durata di tre anni.

Firmato a San Marino, il 30 luglio 2015, in due esemplari originali, ciascuno in lingua italiana.

Per
la Segreteria di Stato per il
Territorio, Ambiente e Protezione
Civile della Repubblica di San Marino
Antonella Mularoni

Per
la Presidenza del Consiglio dei Ministri
della Repubblica Italiana -
Dipartimento della Protezione Civile
Fabrizio Curcio